

Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb)

accettata dal Popolo il 2 dicembre 2001¹⁾

sulla base degli art. 36 e 65 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) del 7 ottobre 1983 ²⁾, nonché dell'art. 41bis della Costituzione del Cantone dei Grigioni ³⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹⁾ La presente legge disciplina l'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione, segnatamente la suddivisione dei compiti tra i comuni e il Cantone. Scopo e campo di validità

²⁾ La legge vale per tutti i settori regolati nella legge federale sulla protezione dell'ambiente 4) (legge federale) e nelle ordinanze basate su di essa.

Art. 2

¹⁾ Il Cantone esegue la legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione, nella misura in cui il diritto cantonale non designi quali organi competenti i comuni. Competenza
1. Cantone

²⁾ Al Governo spetta l'alta vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente della Confederazione e del Cantone. Esso designa il competente Dipartimento (Dipartimento) e il Servizio specializzato nella protezione dell'ambiente (Servizio).

³⁾ Il Servizio è l'autorità esecutiva competente, per quanto né il diritto federale né il diritto cantonale ne dichiarino competente un altro organo.

Art. 3

¹⁾ I comuni assolvono i compiti loro affidati dalla presente legge. Essi emanano le necessarie disposizioni esecutive. 2. Comuni, unioni di comuni

¹⁾ M del 5 dicembre 2000, 559; PGC 2000/2001, 719

²⁾ RS 814.01

³⁾ Nella nuova Cost. cant. art. 81 cpv. 1; CSC 110.100

⁴⁾ RS 814.01

² Le prescrizioni della presente legge, concernenti i comuni, vengono applicate per analogia alle unioni di comuni.

Art. 4

Trasferimento di competenze al Servizio

¹ Se un comune dispone autonomamente o insieme ad altri comuni delle competenze specialistiche e delle attrezzature tecniche necessarie, il Dipartimento, su richiesta, gli affida le competenze del Servizio.

² Le decisioni emanate dai comuni sulla base delle competenze loro affidate devono essere comunicate al Servizio.

Art. 5

Collaborazione del Cantone e dei comuni

¹ Il Cantone e i comuni collaborano strettamente nell'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente.

² Il Cantone sostiene e consiglia i comuni.

³ I comuni sostengono il Cantone. Essi possono essere consultati dalle autorità cantonali per eseguire accertamenti, controlli e simili.

Art. 6

Contratti di cooperazione

¹ Il Cantone può stipulare contratti di cooperazione con imprese o associazioni di categoria.

² I contratti di cooperazione disciplinano soprattutto la natura e l'estensione del controllo autonomo e la presentazione di rapporti alle autorità nonché la portata dei controlli ufficiali.

Art. 7

Analisi, perizie

Le autorità esecutive possono incaricare terzi di effettuare analisi e di redigere perizie.

Art. 8

Eliminazione di stati di fatto non conformi alle norme

¹ Le autorità cantonali e i comuni vigilano sul rispetto delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.

² In caso di contravvenzioni contro tali prescrizioni, essi provvedono a ripristinare lo stato conforme alla legge a spese dei responsabili. Se l'esecuzione della legge rientra nella competenza di un'altra autorità, essi notificano la contravvenzione a quest'ultima.

Art. 9

Esecuzione

Per i costi di esecuzione vi è un diritto di pegno definito per legge ai sensi dell'articolo 130 sgg. della legge d'introduzione al codice civile svizzero ¹⁾.

¹⁾ CSC 210.100

Art. 10

¹ Le competenti autorità cantonali informano periodicamente l'opinione pubblica sulla protezione dell'ambiente e sullo stato dei carichi inquinanti. Se necessario, per quanto compete ai comuni, essi informano su questioni attinenti la protezione ambientale.

Informazione e consulenza

² Le autorità offrono consulenza a privati e imprese e raccomandano misure per evitare e ridurre i carichi inquinanti.

Art. 11

¹ Il Cantone e i comuni riscuotono delle tasse per decisioni, controlli e particolari prestazioni di servizio secondo la presente legge e la legge federale ¹⁾.

Tasse

² Il tariffario è emanato nel Cantone dal Governo e nei comuni dall'autorità competente secondo il diritto comunale.

II. Protezione dalle immissioni**1. INQUINAMENTO ATMOSFERICO****Art. 12**

Nel quadro della procedura per il rilascio della licenza edilizia, i comuni provvedono affinché vengano rispettate le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per impianti nuovi e impianti fissi modificati, che inquinano l'aria.

Limitazione delle emissioni
1. Per impianti nuovi e modificati
a) Principio

Art. 13

¹ Per impianti che provocano un elevato inquinamento atmosferico, le licenze edilizie devono ottenere il consenso del Servizio. Il Governo indica questi impianti. Le condizioni e gli oneri imposti dal Servizio devono essere riportati nella licenza edilizia.

b) Impianti ad elevato inquinamento atmosferico

² Chi intende costruire o modificare un impianto di questo tipo, inoltra al comune una dichiarazione sulle emissioni. Una dichiarazione di tal sorta deve essere inoltrata anche prima di avviare un processo produttivo nuovo o modificato, che comporta sostanziali cambiamenti delle emissioni.

³ I comuni sottopongono al Servizio le domande di costruzione e le dichiarazioni sulle emissioni. Il Servizio dispone limitazioni delle emissioni precauzionali e più rigorose, a norma del diritto federale.

¹⁾ RS 814.01

Art. 14

c) Procedure
d'approvazione di
diritto speciale

Se un progetto sottostà a una procedura di diritto speciale per la concessione o per l'approvazione del progetto o del piano, l'autorità di approvazione è competente per la disposizione delle limitazioni delle emissioni. Essa consulta precedentemente il Servizio.

Art. 15

2. Per impianti
esistenti
a) Controllo

¹ Il Servizio provvede al controllo degli impianti che causano considerevole inquinamento atmosferico.

² Ai comuni incombe il controllo degli impianti rimanenti. D'intesa con il Servizio, designano il controllore degli impianti di combustione.

³ Il Servizio stabilisce i particolari dei controlli e delle misurazioni periodici delle emissioni. Nel quadro del diritto federale, esso può disporre la frequenza dell'esecuzione rispettivamente la ripetizione del controllo e delle misurazioni.

Art. 16

b) Risanamento

Se i valori limite vengono superati oppure se un impianto non soddisfa altri requisiti del diritto federale, il Servizio dispone che l'impianto venga regolato nuovamente, risanato o, all'occorrenza, chiuso.

Art. 17

Piano delle
misure

¹ In collaborazione con i comuni interessati, il Governo allestisce un piano delle misure in caso di inquinamento atmosferico dovuto a immissioni eccessive. Qualora le misure rientrino nella competenza della Confederazione o di altri Cantoni, esso presenta le relative proposte.

² Esso provvede alla realizzazione del piano delle misure, segnatamente per quanto riguarda le basi giuridiche e organizzative necessarie. Esso controlla periodicamente le misure adottate.

³ I comuni realizzano il piano delle misure nel loro ambito di competenza.

Art. 18

Incenerimento di
rifiuti naturali (da
boschi, campi e
giardini)

Ai sensi del diritto federale, i comuni possono disporre restrizioni più ampie o divieti in materia di incenerimento all'aperto di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi e giardini.

2. RUMORE

Art. 19

A norma del diritto federale, i comuni sono competenti per le limitazioni delle emissioni nell'impiego di attrezzi, macchine e veicoli mobili, che non sono contemplati dalla legislazione speciale della Confederazione.

Limitazioni delle emissioni
1. Per attrezzi, macchine e veicoli mobili

Art. 20

¹ Nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia, i comuni provvedono a far rispettare le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni foniche per impianti fissi, nuovi o modificati; essi dispongono misure di isolamento acustica per gli edifici esistenti.

2. Per impianti fissi, nuovi o modificati

² Se un progetto non è soggetto a una procedura di legge speciale per l'approvazione della concessione, del progetto o del piano, l'autorità di approvazione è competente per la limitazione delle emissioni e per la disposizione di misure d'isolazione acustica negli edifici esistenti. Essa consulta precedentemente il Servizio.

Art. 21

¹ Il Cantone allestisce i programmi sui risanamenti e sulle misure di isolamento acustica (programmi di risanamento) e i piani pluriennali per la strada nazionale e le strade cantonali. I programmi di risanamento sono sottoposti all'approvazione del Governo.

Risanamento di impianti fissi esistenti
1. Strade

² I comuni allestiscono programmi di risanamento e piani pluriennali per le rimanenti strade. Essi consultano anticipatamente il Servizio.

³ Il Servizio è competente per il controllo dei risanamenti realizzati.

⁴ ¹Il Cantone può versare ai comuni sussidi alle misure di protezione dall'inquinamento fonico e di isolamento acustica. L'importo dei sussidi si conforma all'efficacia delle misure e alla capacità finanziaria del comune.

Art. 22

I comuni eseguono le prescrizioni sul risanamento dei rimanenti impianti.

2. Rimanenti impianti

Art. 23

¹ L'attribuzione dei gradi di sensibilità avviene nel quadro della pianificazione delle utilizzazioni.

Gradi di sensibilità

² Fino all'attribuzione, il Servizio definisce i gradi di sensibilità nel singolo caso, d'intesa con il comune.

¹) Introduzione giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; AGS 2007, FUC 2007, 1655; entrata in vigore il 1° gen. 2008

Art. 24

Eccezioni al divieto di urbanizzazione di zone edificabili

¹ Nel quadro dell'approvazione della pianificazione delle utilizzazioni, il Governo può permettere eccezioni al divieto di urbanizzazione per piccole parti di zone edificabili.

² Se non viene seguita una procedura per il piano delle utilizzazioni, eccezioni di questa natura possono essere concesse dai comuni nel quadro della procedura per il piano di quartiere o per il rilascio della licenza edilizia, previo assenso del Servizio. Le condizioni e gli oneri imposti dal Servizio devono essere riportati nell'autorizzazione.

Art. 25

Licenze edilizie in zone esposte al rumore

¹ I comuni applicano le norme della Confederazione sul rilascio di licenze edilizie per edifici con locali non isolati acusticamente in zone esposte al rumore.

² Se i valori limite delle immissioni non riescono ad essere rispettati tramite le misure previste dal diritto federale, la licenza edilizia deve ottenere l'approvazione del Servizio. Le condizioni e gli oneri imposti dal Servizio devono essere riportati nella licenza edilizia.

Art. 26

Manifestazioni con effetti acustici e raggi laser

¹ I comuni eseguono le prescrizioni sulla protezione del pubblico da effetti acustici e da raggi laser dannosi alla salute.

² Per sgravare i comuni, il Governo può delegare determinati compiti esecutivi al Servizio.

3. RAGGI NON IONIZZANTI**Art. 27**

Limitazioni delle emissioni per impianti nuovi o modificati

¹ Si possono rilasciare licenze edilizie o autorizzazioni speciali di concessioni, progetti o piani per impianti nuovi o modificati soltanto se vi è la garanzia che le limitazioni delle emissioni per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti vengano rispettate. Il Servizio deve essere precedentemente consultato.

² Va messa in atto una procedura di autorizzazione di licenza edilizia o di speciale approvazione di concessioni, progetti o piani anche per la modifica di impianti, ancorché la modifica non sia legata a misure edilizie.

Art. 28

Controllo, risanamento

¹ Il Servizio sorveglia l'osservanza delle limitazioni delle emissioni.

² Esso accerta le immissioni causate da impianti, se vi è motivo di presumere che l'impianto non corrisponda alle prescrizioni.

³ Esso valuta le immissioni e adotta, a norma del diritto federale, le seguenti disposizioni:

- a) per nuovi impianti, misure atte a rispettare le limitazioni delle emissioni;
- b) per impianti vecchi, il risanamento.

III. Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 29

I comuni sorvegliano l'osservanza delle limitazioni temporali e locali e dei divieti per quanto concerne lo spargimento di concimi nonché rispetto all'utilizzo di fitofarmaci e di prodotti di protezione del legno fuori dalle aree boschive.

Concimi, fitofarmaci e prodotti per la protezione del legno

IV. Rifiuti

1. PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E OBBLIGO DI SMALTIMENTO

Art. 30

¹ Il Governo allestisce la pianificazione dei rifiuti dopo aver consultato i comuni e i consorzi regionali per la gestione dei rifiuti.

Pianificazione cantonale dei rifiuti

² Gli impianti di smaltimento di importanza cantonale e regionale, secondo la pianificazione dei rifiuti, devono essere integrati nel piano direttore cantonale.

Art. 31 ¹⁾

Il comprensorio dell'impianto di incenerimento dei rifiuti di Trimmis per rifiuti urbani combustibili non riciclabili comprende l'intero Cantone dei Grigioni.

Comprensori
1. Determinazione

² Se necessario, il Governo può fissare comprensori anche per impianti per lo smaltimenti di altri rifiuti.

³ ²⁾ All'interno del comprensorio, i detentori di rifiuti devono consegnarli all'impianto per i rifiuti indicato.

¹⁾ Testo giusta DGC dell'11 dicembre 2008; M del 26 agosto 2008, 565; PGC 2008/2009, 486; posto in vigore il 1° ottobre 2009

²⁾ Introduzione giusta DGC dell'11 dicembre 2008; M del 26 agosto 2008, 565; PGC 2008/2009, 486; posto in vigore il 1° ottobre 2009

⁴ ¹⁾ I gestori dell'impianto al quale devono essere consegnati i rifiuti sono tenuti a prendere in consegna i rifiuti del comprensorio e a trattarli nel loro impianto.

Art. 32 ²⁾

2. Eccezioni

¹ Il Governo può autorizzare lo smaltimento di rifiuti in impianti al di fuori del comprensorio se:

- a) lo smaltimento risulta in tal modo notevolmente più conveniente o il trasporto presenta vantaggi ecologici e
- b) lo smaltimento in questo impianto è rispettoso dell'ambiente, in particolare se risponde allo stato della tecnica.

² È fatta salva l'autorizzazione della Confederazione per l'esportazione di rifiuti in impianti esteri.

³ ... ³⁾

Art. 33

3. Importazione di rifiuti

¹ L'importazione di grandi quantità di rifiuti da zone esterne al comprensorio necessita dell'autorizzazione del Servizio.

² L'autorizzazione viene rilasciata se:

- a) lo smaltimento dei rifiuti del comprensorio è comunque garantito;
- b) il trasporto dei rifiuti avviene per quanto possibile su rotaia.

³ ⁴⁾ Per l'importazione di rifiuti dall'estero è fatta salva l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 33a ⁵⁾

⁴. Finanziamento ¹ I gestori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti di Trimmis riscuotono per gli oneri necessari per la gestione economica dell'impianto delle tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità.

² L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:

- a) del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;

¹⁾ Introduzione giusta DGC dell'11 dicembre 2008; M del 26 agosto 2008, 565; PGC 2008/2009, 486; posto in vigore il 1° ottobre 2009

²⁾ Testo giusta DGC dell'11 dicembre 2008; M del 26 agosto 2008, 565; PGC 2008/2009, 486; posto in vigore il 1° ottobre 2009

³⁾ Abrogato giusta DGC dell'11 dicembre 2008; M del 26 agosto 2008, 565; PGC 2008/2009, 486; posto in vigore il 1° ottobre 2009

⁴⁾ Introduzione giusta DGC dell'11 dicembre 2008; M del 26 agosto 2008, 565; PGC 2008/2009, 486; posto in vigore il 1° ottobre 2009

⁵⁾ Introduzione giusta DGC dell'11 dicembre 2008; M del 26 agosto 2008, 565; PGC 2008/2009, 486; posto in vigore il 1° ottobre 2009

- b) dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
- c) degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
- d) degli interessi;
- e) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti, nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio;
- f) del ricavo della gestione;

³ Il calcolo delle tasse e le relative basi sono a disposizione del pubblico.

⁴ Le tasse per il trattamento dei rifiuti sono uguali per tutti i comuni e i consorzi per la gestione dei rifiuti nel comprensorio dell'impianto per i rifiuti.

Art. 34

Il trasporto dei rifiuti urbani su distanze relativamente lunghe deve essere effettuato per ferrovia, se ciò è economicamente conveniente e se l'ambiente ne risente meno che con altri mezzi di trasporto.

Trasporto per ferrovia

2. COMPITI DEI COMUNI

Art. 35

¹ I rifiuti urbani, i rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché i rifiuti, i cui detentori non possono essere identificati o sono insolventi, vengono smaltiti in linea di principio dai comuni.

Smaltimento dei rifiuti urbani

² I comuni sono responsabili in modo particolare:

- a) della raccolta dei rifiuti urbani e del trasporto agli impianti per il trattamento dei rifiuti;
- b) della costruzione e dell'esercizio degli impianti necessari per il trattamento dei rifiuti;
- c) dell'installazione di posti di raccolta per piccole quantità di rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche e da piccole industrie.

³ I comuni possono affidare questi compiti a enti di diritto pubblico o a imprese private idonee.

Art. 36

¹ I comuni provvedono affinché le parti riciclabili dei rifiuti urbani vengano raccolte e riciclate per quanto possibile separatamente.

Raccolta e riciclaggio

² Essi promuovono il riciclaggio di rifiuti compostabili nei giardini, nelle fattorie o nei quartieri.

³ Per quanto possibile e razionale, essi gestiscono impianti di compostaggio per rifiuti compostabili che non possono essere compostati in modo decentrato o che non possono essere riciclati in altro modo eco-compatibile.

Art. 37

Finanziamento

¹ A norma del diritto federale, per lo smaltimento dei rifiuti i comuni riscuotono tasse a copertura dei costi e conformemente al principio di causalità.

² I gestori di impianti privati per il trattamento di rifiuti, che adempiono un compito pubblico di smaltimento, possono fatturare i costi necessari per una gestione aziendale economica. Le tariffe sono subordinate all'approvazione del Dipartimento.

Art. 38Disposizioni
esecutive

I comuni regolamentano lo smaltimento ecologicamente compatibile dei rifiuti urbani e il suo finanziamento.

Art. 39

Rifiuti edilizi

¹ Nel quadro della procedura per il rilascio della licenza edilizia, i comuni garantiscono che le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone sullo smaltimento di rifiuti edilizi vengano rispettate.

² Nella domanda di costruzione devono essere fornite indicazioni sul genere e sulla quantità di rifiuti che verrà prodotta nell'esecuzione del progetto nonché sul loro smaltimento.

3. COMPITI DEL CANTONE**Art. 40**

Governo

¹ Il Governo vigila sulle misure adottate dai comuni e dai consorzi regionali per la gestione dei rifiuti, in materia di contenimento della produzione di rifiuti e di smaltimento.

² Esso può emanare prescrizioni sullo smaltimento dei rifiuti in esecuzione del diritto federale.

Art. 41Compiti speciali
del Servizio

¹ A norma del diritto federale, il Servizio può obbligare i loro detentori a riciclare determinati rifiuti.

² Esso rilascia il permesso per il ritiro di rifiuti speciali nonché per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici.

³ Esso dispone lo smaltimento di veicoli fuori uso e di loro componenti se i loro detentori, nonostante ingiunzione, si sono sottratti all'obbligo di smaltimento.

⁴ Esso sorveglia gli impianti per il trattamento dei rifiuti.

Art. 42

¹ Al Servizio compete il rilascio dell'autorizzazione di costruzione per discariche, a norma del diritto federale.

Autorizzazioni di impianti per il trattamento dei rifiuti (autorizzazione di costruzione)

² Le autorizzazioni di costruzione per altri impianti di trattamento dei rifiuti devono avere il consenso del Servizio. Le condizioni e gli oneri posti dal Servizio devono essere riportati nel permesso di costruzione.

³ Se un progetto è soggetto a una procedura speciale di approvazione di una concessione, di un progetto o di un piano, l'autorità di approvazione è competente per il rilascio dell'autorizzazione di costruzione. Il Servizio deve dare il suo consenso.

Art. 43

¹ I seguenti impianti per il trattamento dei rifiuti necessitano di un'autorizzazione di gestione del Servizio, prima della loro messa in funzione:

Autorizzazione di gestione

- a) impianti per il trattamento di rifiuti, in modo particolare impianti di incenerimento dei rifiuti, impianti per il compostaggio relativamente grandi nonché posti di raccolta e di selezionamento dei rifiuti edilizi;
- b) depositi temporanei;
- c) discariche.

² L'autorizzazione di gestione stabilisce in particolare i tipi di rifiuti ammessi, il controllo all'ingresso, il deposito temporaneo e il trattamento dei rifiuti nonché il controllo di gestione.

Art. 44

¹ Il Cantone può autonomamente costruire, acquistare, gestire impianti per il trattamento dei rifiuti o partecipare finanziariamente a impianti del genere, se ciò si rivela necessario per proteggere l'ambiente oppure se lo richiedono notevoli vantaggi economici d'ordine generale o un'equa ripartizione degli oneri. Esso può incaricare privati della costruzione e gestione di impianti del genere.

Impianti cantonali
1. Costruzione e partecipazione

² A tale scopo il Governo può esercitare il necessario diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.

Art. 45

A norma del diritto federale, il Cantone riscuote tasse che coprono i costi e che sono conformi al principio di causalità per la costruzione, gestione e manutenzione di impianti di sua proprietà.

2. Finanziamento

Art. 46

Sussidi cantonali ad impianti per il trattamento dei rifiuti

Il Cantone concede sussidi ad impianti per il trattamento dei rifiuti a norma della legge cantonale sulla protezione delle acque ¹⁾.

Art. 47

Compensazione dei costi di trasporto

¹ Per indennizzare gli oneri particolarmente elevati dovuti al trasporto dei rifiuti urbani su lunga distanza, sostenuti dai consorzi per la gestione dei rifiuti, il Cantone effettua dei versamenti a titolo di compensazione pari al massimo al 50 per cento dei costi di trasporto eccedenti la media cantonale.

² Nella compensazione rientrano tutte le spese per il trasporto ferroviario dei rifiuti urbani, dalla rispettiva stazione di carico fino all'impianto di incenerimento dei rifiuti. I trasporti su strada sono compensati soltanto se non vi è un collegamento ferroviario.

³ Il Governo definisce i costi computabili e disciplina la procedura di sovvenzione.

4. SITI INQUINATI DA RIFIUTI**Art. 48**

Costruzione e modifica di edifici e impianti

¹ Gli interventi in fondi elencati nel catasto dei siti inquinati, possono essere effettuati unicamente con il consenso del Servizio.

² I comuni sottopongono le domande di costruzione al Servizio prima del rilascio della licenza edilizia. Condizioni e oneri del Servizio devono essere riportati nella licenza edilizia.

Art. 49

Assunzione dei costi

¹ Il Cantone partecipa con contributi pari al massimo al 40% dei costi computabili al risanamento sostenuto dalla Confederazione di siti contaminati dove siano stati depositati principalmente rifiuti urbani. I sussidi vengono fissati in base alla capacità finanziaria dei comuni.

² Se non è possibile accertare chi ha inquinato un sito o nel caso in cui chi ha cagionato l'inquinamento sia insolvente, i costi per il risanamento, dedotto l'indennizzo della Confederazione, vengono assunti dal Cantone e dai comuni d'ubicazione del sito.

³ I comuni d'ubicazione del sito devono partecipare ai costi di risanamento nella misura del 20 - 60 per cento, a seconda della loro capacità finanziaria.

¹⁾ CSC 815.100

⁴ Il Governo emana delle norme per tenere in considerazione la capacità finanziaria dei comuni nonché delle norme sulla quota di spesa da assegnare loro, e disciplina la procedura di contribuzione.

V. Deterioramento del suolo

Art. 50

Nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia, i comuni dispongono delle misure allo scopo di evitare il costipamento e l'erosione del suolo e assicurano il trattamento adeguato del suolo scavato.

Evitare il deterioramento della struttura fisica del suolo

Art. 51

¹ Per disporre ulteriori misure in caso di suoli deteriorati è competente il Cantone, ai sensi della legge federale ¹⁾.

Ulteriori misure

² Se queste misure comportano gravi limitazioni della proprietà, la loro disposizione compete al Governo.

VI. Guasti

Art. 52

¹ Il Servizio esegue le prescrizioni volte alla protezione della popolazione e dell'ambiente da gravi danni dovuti a guasti, per quanto il diritto federale o il diritto cantonale non ne dichiarino competente un altro organo. Il Governo designa un centro di segnalazione.

Competenza

² Le licenze edilizie per aziende che sono soggette all'ordinanza sulla protezione dai guasti devono avere il consenso del Servizio. Condizioni e oneri del Servizio devono essere riportati nella licenza edilizia.

VII. Rimedi giuridici

Art. 53

^{1 2)} Contro le decisioni del Servizio connesse con una licenza edilizia può essere inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo entro 30 giorni.

Procedura

^{2 3)} Le altre decisioni del Servizio sottostanno a ricorso amministrativo ai sensi della legge sulla giustizia amministrativa⁴⁾.

¹⁾ RS 814.01

²⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3418; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3418; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ CSC 370.100

3 ...1)

VIII. Disposizioni penali

Art. 54

Violazione del diritto cantonale
1. Contravvenzioni

¹ Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge, gli atti o le disposizioni basati su di essa, è punito con la detenzione o con una multa fino a 100 000 franchi. ²⁾

² Nei confronti di chi agisce per fini di lucro, l'autorità penale non è vincolata all'importo massimo di 100 000 franchi.

³ Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 55

2. Applicazione del diritto penale amministrativo federale

Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo ³⁾ sono applicabili ai reati secondo la presente legge.

Art. 56

Autorità competenti

¹ L'azione penale e il giudizio dei delitti citati nella legge federale competono alle autorità penali ordinarie.

² Per l'azione penale e il giudizio delle contravvenzioni citate nella legge federale ⁴⁾ nonché per le violazioni ai sensi dell'articolo 54 della presente legge è competente il Dipartimento.

IX. Disposizioni finali

Art. 57

Disposizioni esecutive

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive ⁵⁾ della presente legge. Esso disciplina in modo particolare la competenza e la procedura, nella misura in cui la presente legge non contenga alcuna regolamentazione.

¹⁾ Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3418; entrata in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ La pena ammessa si conforma all'art. 4 cpv. 1 LGP, CSC 350.000 (soltanto multa)

³⁾ RS 313.0

⁴⁾ RS 814.01

⁵⁾ CSC 820.110

Art. 58

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sulla gestione dei rifiuti del 24 settembre 1989 ¹⁾.

Abrogazioni

Art. 59

La legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 giugno 1997 ²⁾ viene modificata come segue:

Modifica del diritto vigente

Art. 31 cpv. 2:

Per gli impianti di trattamento dei rifiuti sovvenzionati dalla Confederazione e le installazioni destinate alla protezione delle acque nei pressi di discariche il sussidio del Cantone ammonta al massimo al 25 per cento.

Art. 59a ³⁾

¹ I contratti stipulati prima del 1° luglio 2007 da comuni e consorzi per la gestione dei rifiuti relativi all'esportazione di rifiuti urbani combustibili in impianti di incenerimento situati fuori Cantone rimangono validi.

Contratti in vigore

² I contratti in vigore non possono essere prolungati oltre la durata stabilita; non è ammesso nemmeno un prolungamento tacito.

Art. 60

Gli atti legislativi comunali devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Adeguamento di atti legislativi comunali

Art. 61

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge ⁴⁾ dopo l'approvazione delle disposizioni giusta l'articolo 37 della legge federale ⁵⁾ da parte della Confederazione.

Entrata in vigore

¹⁾ AGS 1989, 2207; AGS 1995, 3411

²⁾ CSC 815.100

³⁾ Introduzione giusta DGC dell'11 dicembre 2008; M del 26 agosto 2008, 565; PGC 2008/2009, 486; posto in vigore il 1° ottobre 2009

⁴⁾ Posta in vigore il 1° set. 2002 con DG del 13 ago. 2002. Approvata dal DATEC il 5 mar. 2002.

⁵⁾ RS 814.01